

Decreto n. 73

Teramo, 21/12/2022

La Direttrice

- VISTO** l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO** il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti emanato di cui al Decreto Rettorale n. 521 del 23/10/2019;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2021 con il quale è stato definito il budget disponibile per la copertura delle borse di collaborazione studentesca ai sensi del D.Lgs. 68/2012 per l'a.a. 2021/22;
- VISTO** il Decreto della Direttrice n.55 del 28/09/2022 con il quale è stato emanato il bando per l'attribuzione di n. 9 compensi per l'attribuzione delle collaborazioni suddette;
- CONSIDERATO** che, non sono state attribuite n. 5 borse di collaborazione, in quanto le domande pervenute sono risultate inferiori al numero dei compensi messi a bando e per la rinuncia di alcuni studenti risultati vincitori;
- VALUTATA** l'opportunità di emanare un successivo bando al fine di assegnare le rimanenti borse di collaborazioni studentesche;

DECRETA

ART. 1 (Oggetto)

1. È indetto, per l'anno accademico 2021/22 un concorso per l'attribuzione di n. 5 borse per lo svolgimento di attività in favore della popolazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 68/2012 da destinarsi all'attività di supporto presso gli Uffici del Dipartimento di Scienze politiche.
2. L'importo di ciascuna borsa è fissato in € 900,00 esente da imposte a fronte di n. 150 ore di attività di collaborazione.
3. Le borse di collaborazione saranno così ripartite:
 - n. 2 Orientamento di Dipartimento;
 - n. 2 Erasmus di Dipartimento;
 - n. 1 Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca del Dipartimento.

Dipartimento di Scienze Politiche

ART. 2 (Durata e periodo di svolgimento attività)

1. Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze degli Uffici del Dipartimento, in moduli di norma non inferiori a 2 ore al giorno.
2. Al termine dello svolgimento delle ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 3 (Servizi richiesti)

1. I servizi richiesti ai borsisti riguarderanno le attività delle strutture del Dipartimento di cui all'art.1, comma 3.

ART. 4 (Organizzazione dell'attività e obblighi del borsista)

1. Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dal Responsabile della Struttura presso cui l'attività viene svolta, tenendo conto degli impegni didattici dello studente. Il Responsabile di Struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze anche al di fuori dei turni prestabiliti.
2. Lo studente vincitore della procedura di cui al presente bando è tenuto a:
 - rispettare i turni e le indicazioni del Responsabile e del personale in ruolo della Struttura presso cui l'attività viene svolta;
 - rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento, di cui all'Allegato 2 al citato Regolamento per le attività a tempo parziale;
3. La non ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla borsa.

ART. 5 (Corrispettivo e modalità di liquidazione)

1. Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € € 900,00 esente da imposte a fronte di n. 150 ore di attività di collaborazione.
2. L'erogazione delle borse di collaborazione è subordinata alla presentazione della relazione del Responsabile della struttura attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento allegato al presente Regolamento e sottoscritto dallo studente con l'atto di incarico.
3. L'importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in un'unica rata al termine dell'attività di collaborazione. Nel caso in cui la collaborazione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, lo studente può richiedere che la borsa venga liquidata in due rate al raggiungimento delle 75 ore di attività di collaborazione, subordinatamente alla presentazione della relazione del Responsabile della struttura di cui al precedente comma 2.
5. Nel caso in cui lo studente subentri nell'atto di incarico a seguito di scorrimento della graduatoria per rinuncia/decadenza/il compenso è erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualsiasi sia il numero residuale di ore lavorate.
6. Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il beneficiario non riceverà alcun emolumento.

Dipartimento di Scienze Politiche

ART. 6 (Destinatari, requisiti di ammissione ed esclusioni)

1. Sono ammessi alla partecipazione alla selezione di cui al presente bando gli studenti dei corsi di studio attivi presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo per l'anno accademico 2021/22:

- iscritti per l'anno accademico 2021/22 dal II anno al I anno fuori corso ai corsi di Laurea (triennale), in regola con il pagamento delle tasse alla data di presentazione della domanda;
- iscritti per l'anno accademico 2021/22 dal I anno al I anno fuori corso ai corsi di Laurea magistrale (biennale) in regola con il pagamento delle tasse alla data di presentazione della domanda;

2. Non sono ammessi a partecipare alla selezione di cui al presente bando

- gli studenti immatricolati per l'a.a. 2021/22 al primo anno dei corsi di laurea (triennale);
- gli studenti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
- gli studenti che abbiano già vinto una borsa di collaborazione ai sensi del D. Lgs. 68/2012 nell'a.a. 2021/22
- gli studenti in possesso di un diploma di laurea di livello uguale o superiore livello a quello per il quale concorrono.
- gli studenti che siano incorsi in una causa di decadenza da una borsa di collaborazione nell'anno accademico in corso o in anni accademici precedenti,
- gli studenti rinunciatari, trasferiti o che abbiano conseguito il titolo finale nell'anno accademico di riferimento della presente procedura selettiva;
- gli studenti che abbiano sospeso o interrotto gli studi nell'anno accademico di riferimento della presente procedura selettiva.

ART. 7 (Modalità di presentazione delle domande di ammissione alla selezione)

1. Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate alla Direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche, dovranno essere presentate secondo il modello di cui all'allegato A al presente bando e dovranno pervenire **entro le ore 12.00 del 20/01/2023**.

2. La domanda di partecipazione devono essere inviate unicamente secondo le seguenti modalità:

- inviata con PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo protocollo@pec.unite.it
- Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura: "Rif. Candidatura per n. 10 borse di collaborazione studentesca anno accademico 2021/22 Dipartimento di Scienze politiche";
- inviata a mezzo Raccomandata AR che dovrà pervenire entro la scadenza prevista dal presente bando. **Farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.**
- Consegna a mano presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico e Protocollo.

3. Non saranno prese in considerazione le domande inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata o presentate con modalità diverse da quelle previste al comma precedente.

Dipartimento di Scienze Politiche

4. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

5. Saranno escluse le domande pervenute oltre la data di scadenza, quelle prive di sottoscrizione e quelle non accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità.

6. Nella domanda il candidato dovrà fornire le seguenti informazioni:

Tutti i candidati:

- Matricola, cognome, nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico e e.mail;
- Anno di corso, Dipartimento, tipologia e denominazione del Corso di studi a cui è iscritto/immatricolato
- Fascia di reddito e ISEE.

Solo per immatricolati ai corsi di laurea magistrale (biennale)

- Laurea di primo livello, anno accademico di conseguimento e Università presso cui il titolo è stato conseguito;
- Numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo e votazione finale riportata.

Solo per iscritti ad anni successivi al primo fino al primo fuori corso ai corsi di laurea (triennale) e laurea magistrale (biennale);

- Numero di CFU relativi ad annualità precedenti a quella di iscrizione acquisiti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione;
- Media/aritmetica

7. Le informazioni fornite saranno confrontate con i dati registrati nell'applicativo ESSE3 e, in caso di difformità, faranno fede i dati presenti nel predetto database (*si suggerisce pertanto agli studenti di verificare la correttezza delle informazioni riportate nel proprio profilo online prima della presentazione della domanda*)

8. Il candidato dovrà altresì dichiarare

- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2021/22 o di essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2021/22 e di avere rinunciato alla stessa con indicazione della data di formalizzazione della stessa;
- di non essere incorso in una causa di decadenza da una borsa di collaborazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 68/2012.

ART. 8 Conferimento borse

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avviene sulla base di una graduatoria formulata secondo i requisiti previsti dal seguente bando.

ART. 9 Criteri di selezione e di formazione delle graduatorie di merito

1. La struttura competente, nel formulare le graduatorie, seleziona esclusivamente le domande presentate dagli studenti che siano in possesso dei requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

Dipartimento di Scienze Politiche

2. Le graduatorie di merito sono formate secondo i seguenti criteri:

- a) merito negli studi;
- b) a parità di merito negli studi sarà la preferenza verrà accordata allo studente che ha il reddito equivalente ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario più basso.
- c) in caso di ulteriore parità, verrà preferito lo studente anagraficamente più giovane.

3. All'esito della procedura selettiva saranno formate due graduatorie distinte di cui una riferita ai soli immatricolati ai corsi di laurea magistrale (biennale) ed una relativa agli studenti iscritti ad anni successivi a tutti i corsi di studio.

4. Il merito negli studi di cui al punto 1) del precedente comma sarà valutati in base ai seguenti criteri:

- per gli immatricolati al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale (biennali):

il maggior rapporto tra il voto di laurea del I livello e il numero di anni impiegati per conseguire il titolo accademico;

- per gli iscritti agli anni successivi al I fino al I fuori corso dei corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico:

il maggior rapporto tra il numero dei crediti, riferiti agli anni accademici precedenti all'a.a. 2020/21, acquisiti alla data di presentazione della domanda e il numero dei crediti complessivamente previsti negli anni precedenti, con riferimento alla prima immatricolazione all'Università di Teramo e per i trasferiti alla prima immatricolazione all'Università di provenienza.

5. Per la valutazione dei requisiti di partecipazione, di merito e di reddito dei candidati si farà riferimento esclusivamente ai dati presenti nel gestionale ESSE3.

6. Ove non fosse possibile assegnare le borse per mancanza di candidati idonei o per esaurimento delle graduatorie degli immatricolati o degli iscritti ad anni successivi, si procederà secondo i seguenti criteri:

- In caso di esaurimento della graduatoria relativa agli immatricolati ai corsi di Laurea magistrale (biennale) si farà riferimento alla graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi a tutti i Corsi di Laurea;
- In caso di esaurimento della graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi a tutti i Corsi di Laurea si farà riferimento alla graduatoria relativa agli immatricolati ai corsi di Laurea magistrale.

ART. 10 (Approvazione, pubblicazione e scorrimento delle graduatorie)

1. La nomina degli studenti vincitori avverrà in base alla graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di cui al precedente art. 11, pubblicato all'albo online di Ateneo e sul sito https://www.unite.it/UniTE/Scienze_politiche

2. Agli studenti vincitori sarà data comunicazione dell'esito della presente procedura selettiva esclusivamente con comunicazione pubblicata sul sito di Ateneo https://www.unite.it/UniTE/Scienze_politiche e pertanto non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.

Dipartimento di Scienze Politiche

3. I successivi scorrimenti delle graduatorie, dovuti a rinuncia allo svolgimento della collaborazione, decadenza dal beneficio, perdita dallo status di studente per conseguimento del titolo finale, trasferimento e rinuncia agli studi o sopraggiunta incompatibilità, saranno disposti dal Dipartimento e pubblicati sul sito di Ateneo e pertanto non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori per scorrimento.

4. Gli scorrimenti di graduatoria saranno disposti in base ai seguenti criteri:

- nel caso in cui lo scorrimento sia disposto prima dell'inizio della collaborazione da parte dello studente rinunciatario/decaduto/trasferito o qualora questi non abbia svolto almeno 25 ore di attività di collaborazione, la borsa sarà messa interamente a disposizione del primo concorrente idoneo, secondo l'ordine della graduatoria;
- nel caso in cui lo scorrimento sia disposto dopo che lo studente abbia svolto almeno 25 ore di attività di collaborazione, sarà attribuita allo studente vincitore per scorrimento la parte restante di borsa, fatto salvo il caso in cui il numero di ore di attività da svolgere sia inferiore a 25 ore.
- nel caso in cui la rinuncia/decadenza/trasferimento dello studente vincitore intervenga in data successiva al XX non si darà luogo ad ulteriori scorrimenti delle graduatorie.

ART. 11 (Accettazione della borsa, assegnazione e atto di incarico)

1. A seguito dell'emanazione del Decreto della Direttrice di approvazione delle graduatorie di merito e della pubblicazione delle stesse sul sito di Ateneo del Dipartimento, gli studenti vincitori saranno convocati, con avviso pubblicato sul predetto sito web per un incontro finalizzato all'assegnazione ad una delle attività di supporto previste dal precedente art. 1. Non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.

La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati, è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

2. L'assegnazione dei vincitori sarà effettuata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria, in base alle scelte manifestate dagli stessi compatibilmente con le esigenze di tipo organizzativo delle strutture a cui saranno destinati.

3. All'esito dell'assegnazione gli studenti dovranno sottoscrivere un atto di incarico, predisposto secondo il format di cui all'allegato 2 al Regolamento di Ateneo per le attività a tempo parziale degli studenti.

4. L'atto di incarico di cui al precedente comma 3 costituisce altresì atto di impegno al rispetto dei doveri descritti all'art. 4 del presente bando e dal codice di comportamento di cui al successivo art. 15

Art. 12 (Codice di comportamento per le attività part-time degli studenti)

1. Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico lo studente sottoscrive il codice di comportamento. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione.

2. La decadenza per mancato rispetto del Codice di Comportamento comporta la perdita del diritto alla remunerazione delle ore di attività eventualmente già svolte.

Dipartimento di Scienze Politiche

Art. 13 (Rinuncia e decadenza)

1. La rinuncia allo svolgimento della collaborazione deve essere comunicata per iscritto, con un preavviso di almeno 15 giorni, al Responsabile della struttura di assegnazione/svolgimento della collaborazione, inviando una mail all'indirizzo dipartimentospol@unite.it.

2. Lo studente, in caso di rinuncia allo svolgimento della collaborazione, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero superiore a 25.

3. Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dall'incarico di collaborazione nei seguenti casi:

- a) perdita dello status di studente dell'Università degli Studi di Teramo per conseguimento del titolo finale, rinuncia agli studi o trasferimento presso altro Ateneo o altra Istituzione equiparata all'Università;
- b) presentazione di un'autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
- c) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
- d) mancato rispetto del codice di comportamento e dei doveri previsti dall'atto di impegno;

4. Nell'ipotesi prevista dalla lettera a) del precedente comma 3, lo studente ha diritto al pagamento delle ore lavorate, se effettuate in numero pari o superiore a 25, mentre nei casi previsti dalle successive lettere b), c) ed e), lo studente non ha diritto ad alcun compenso.

ART. 14 Coperture Assicurative

1. L'Università provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti vincitori.

ART. 15 Pubblicazione del bando

1. Il presente bando sarà pubblicato all'Albo on line dell'Università degli Studi di Teramo, e sul Sito web dell'Ateneo nella sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche.

ART. 16 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato al presente bando.

2. Qualora il consenso al trattamento dei dati personali, richiesto al candidato nella domanda di partecipazione, non fosse prestato in maniera chiara, univoca ed esplicita, si procederà all'esclusione dello stesso dalla procedura di selezione.

ART. 17 Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è dott. Massimiliano Pettinicchio – tel. 0861/266015 –Dipartimento di



Dipartimento di Scienze Politiche

Scienze politiche- Servizio supporto qualità e didattica – Via R. Balzarini, 1 Campus Aurelio Saliceti, Coste S. Agostino, 64100 Teramo.

ART. 18 Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle norme di cui al D.lgs. n. 68/2012 e al Regolamento di Ateneo sulle attività a tempo parziale degli studenti ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 68/2012.

La Direttrice
F.to Prof.ssa Francesca Fausta Gallo